



Repubblica Italiana



Regione Siciliana




PARERATO
←

UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA

Prot. n. 656
PARATO MEdata 20 GEN. 2006Nella risposta citare sempre la data ed
il numero di protocollo della presente

OGGETTO: Mancata approvazione degli atti relativi all'affidamento del servizio idrico integrato.
Attivazione procedura di commissariamento dei Consigli Comunali inadempienti.

ANTICIPATA VIA FAX

c.p.c.:

All'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. 3 - Messina
Via S. Paolo ex IAI
MESSINA
(fax 090/7761635)

All'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali
PALERMO
(fax 091/7074603)

In riscontro alla nota n° 6671/GAB. del 12 dicembre 2005 della Provincia Regionale di Messina, per opportuna conoscenza e per le valutazioni di competenza, si trasmette copia del parere legale, che si condivide nel merito nello specifico riferimento alla parte relativa alla scelta della forma del servizio idrico integrato, fornito il 13 ottobre u.s. dall'Avv. Giovanni Immordino, consulente di questa Struttura Commissariale.

Tale parere è, peraltro, già noto alla citata Provincia ed a codesta Autorità d'Ambito in quanto manifestato in occasione della riunione tenutasi il 24 ottobre 2005 presso la scrivente Struttura con il Presidente della Provincia Regionale di Messina, i Sindaci di cinque Comuni del messinese ed il Responsabile della Segreteria Tecnico - Operativa dell'Ambito Territoriale Ottimale 3 - Messina.

Si ribadisce, inoltre, quanto già rappresentato con la commissariale n° 10115 del 17 agosto 2005, in ordine alla scelta della forma di gestione del S.I.I. tramite una società interamente pubblica, che "non può essere imposta (...ai Consigli Comunali ...) né surrogata viste le implicazioni economiche che inevitabilmente ne discendono", le quali graverebbero comunque sulla collettività delle singole municipalità.

Infatti, la richiesta di intervento sostitutivo in danno di quei Consigli Comunali che non hanno provveduto all'approvazione della delibera di affidamento in house del servizio idrico

integrato implica la necessità di surrogazione ai Consigli Comunali al fine di prevedere l'impegno di spesa necessario per la costituzione di tale tipo di società.

Tenuto conto che allo stato nessuna previsione normativa consente l'esercizio di tale potere si ritiene di confermare quanto espresso nella sopra richiamata nota del 17 agosto 2005.

Stante la acclarata grave situazione di stallo che impedisce l'ulteriore sviluppo delle procedure per l'affidamento del S.I.I. nell'A.T.O. di Messina, codesta Autorità è invitata a porre in essere quanto necessario per l'affidamento del servizio idrico integrato entro e non oltre il prossimo 31 gennaio 2006.

La presente è da intendersi quale formale diffida a provvedere.




IL COMMISSARIO DELEGATO
Presidente della Regione
(On.le Dott. Salvatore Cuffaro)

STUDIO IMMORDINO

Avv. GIOVANNI IMMORDINO
Avv. GIUSEPPE IMMORDINO
Via Libertà, 171
Tel. 091.34.88.88; Fax 091.34.88.11
90143 - PALERMO

Palermo, 13 ottobre 2005

Spett.le
Ufficio del Commissario Delegato
per l'Emergenza Idrica
nella Regione Siciliana
Via Catania, 2
90141 - PALERMO



CONVENZIONE DI COOPERAZIONE REGOLANTE I RAPPORTI DELL'ATO 3 -
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA FINALIZZATA ALLA
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO.

Mi viene chiesto parere in ordine alla interpretazione della convenzione in oggetto ai fini della efficacia delle relative delibere nei confronti degli Enti locali facenti parte dell'ATO 3 di Messina.

In particolare, mi viene chiesto di conoscere se la deliberazione con la quale la Conferenza d'Ambito dell'ATO 3 ha provveduto alla scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato sia immediatamente efficace nei confronti degli Enti locali convenzionati o necessita per la sua obbligatorietà una apposita deliberazione dei consigli comunali.

L'art. 1, comma 1, della convenzione prevede che la stessa ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei

servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue.

Detta organizzazione dovrà garantire: "a) la gestione unitaria all'interno dell'ambito dei servizi idrici integrati e) l'unità del regime tariffario nell'ambito territoriale ottimale ..." (comma 2, art.2).

In tale quadro, agli Enti locali convenzionati compete: "a) la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato; b) l'affidamento del servizio idrico integrato ...".

L'art. 5 della convenzione statuisce, al comma 2, che la Conferenza d'Ambito (costituita, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, dalla Conferenza dei Sindaci e dal Presidente della Provincia Regionale) "esprime indirizzi ed orientamenti ed assume decisioni per il conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2 ...".

L'art. 14 della Convenzione subordina la scelta della forma di gestione del Servizio Idrico Integrato all'emanazione da parte della Regione delle disposizioni normative che dettano gli indirizzi ed i criteri per la redazione del Piano d'Ambito.

La Conferenza d'Ambito adotterà la forma di gestione, nel rispetto di quelle previste nel Decreto Legislativo n.267/2000, in conformità al modello organizzativo-gestionale del Servizio Idrico Integrato previsto nel suddetto piano d'ambito.

Infine, l'art. 18 prevede che gli enti convenzionati si impegnano a predisporre la Convenzione per la gestione del s.i.i., sulla base degli schemi-tipo che saranno emanati dalla Regione Siciliana.

In tale contesto gli enti locali convenzionati si impegnano ad approvare nei rispettivi consigli la convenzione per la gestione del s.i.i. ed il

relativo disciplinare entro il termine che sarà stabilito dalla Regione Siciliana (art. 18, comma 2).

*** *** ***

Posto quanto sopra, ritengo che la Convenzione preveda le condizioni perché i deliberati relativi alla scelta della forma del servizio idrico integrato possano esplicare efficacia nei confronti degli enti locali che ne fanno parte, senza la necessità di apposita approvazione da parte dei rispettivi consigli comunali.

Infatti, non può non essere rilevato che nella convenzione vengono distinte due fasi:

- a) quella relativa alla scelta della forma di gestione dei s.i.i.;
- b) quella relativa all'affidamento del s.i.i..

Con riferimento ad entrambe le fasi, l'art. 5, comma 2, della Convenzione attribuisce alla Conferenza d'Ambito il potere di assumere "decisioni", da adottare secondo le forme e le maggioranze previste nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 dello stesso art. 5.

Tuttavia, ai fini della efficacia delle suddette "decisioni", nei confronti degli Enti locali convenzionati la convenzione distingue le due fasi.

In particolare, con riferimento alle decisioni relative alla scelta della forma del s.i.i., viene stabilito che saranno adottate dopo la emanazione da parte dell'ente Regione delle disposizioni normative che dettano indirizzi ed i criteri per il Piano d'Ambito, senza nulla aggiungere in ordine ad eventuali atti successivi da adottare dai consigli comunali.

Con la conseguenza che, non appena emanate da parte della Regione Sicilia le sopraindicate disposizioni normative, la Conferenza d'Ambito può adottare la "decisione" di scelta della forma di gestione del s.i.i.


ed il relativo atto avrà efficacia immediata nei confronti degli Enti locali convenzionati.

Invece, con riferimento all'affidamento del s.i.i., la convezione subordina l'efficacia delle "decisioni" dell'Autorità d'Ambito alla approvazione della relativa convezione da parte dei consigli comunali.

Ora, considerato, da quanto riferitomi in sede di richiesta di parere, che le disposizioni di cui all'art. 14 della Convenzione sono state emanate dalla Regione Siciliana, ritengo che la delibera adottata dall'Autorità d'Ambito in ordine alla scelta della forma di gestione del s.i.i. sia valida ed efficace nei confronti degli Enti locali convenzionati.

Per quanto concerne, invece, la problematica relativa alla gestione del s.i.i., la Convenzione espressamente subordina la validità delle determinazioni dell'Autorità d'Ambito alla approvazione dei consigli comunali degli Enti locali convenzionati.

Rimanendo disponibile per eventuali chiarimenti, porgo distinti saluti.


- Avv. Giovanni Immordino -

MESSINA



Repubblica Italiana



Regione Siciliana



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA IDRICA

Nella risposta citare sempre la data ed il numero di protocollo della presente

Prot. n. 10115 data 17 AGO. 2005
E 19 ATO ME

OGGETTO: Attivazione procedure di commissariamento per alcuni Comuni dell'A.T.O. 3 di Messina.

ANTICIPATA VIA FAX

All'Autorità d'Ambito dell'A.T.O. 3 - Messina
Via S. Paolo ex IAI
MESSINA
(fax 090/7761635)

Codesta Autorità d'Ambito con nota n° 1552 del 6 luglio 2005 ha comunicato che nella Conferenza d'Ambito del 24 giugno u.s. sono stati approvati la costituzione della società interamente pubblica per la gestione del S.I.I., il relativo statuto con la determinazione delle quote sociali, nonché lo schema di convenzione del servizio.

Con successive note lo stesso A.T.O. ha riferito che molti Comuni non hanno provveduto alla ratifica degli atti adottati dalla Conferenza d'Ambito sopra menzionata. Pertanto, nella considerazione che l'approvazione dei suddetti atti, prevista dall'art. 18 della Convenzione di Cooperazione istitutiva dell'Autorità, è vincolante per il prosieguo dell'iter per l'affidamento della gestione del S.I.I., è stata richiesta a questa Struttura Commissariale "l'attivazione delle procedure di commissariamento" dei Consigli Comunali inadempienti.

Quanto sopra premesso, si rappresenta che la richiesta di codesto A.T.O. 3 di Messina si riferisce ad una fattispecie diversa da altre, quali l'approvazione della Convenzione di Gestione e dell'allegato Disciplinare Tecnico, per le quali si è proceduto al completamento del processo amministrativo per mezzo della nomina di appositi commissari.

Infatti, mentre per i casi sopra riportati si trattava della ratifica di atti già adottati dalla Conferenza dei Sindaci aderenti all'Ambito, come previsto dalla Convenzione fra gli enti locali (forma di governo prescelta dall'A.T.O. medesimo), la costituzione di una società pubblica per la gestione del S.I.I. rappresenta, invece, una scelta autonoma dei Consigli Comunali o degli altri Organi di governo indicati dagli Statuti di ogni Comune. Come tale, quindi, dovrebbe precedere la

scelta dell'A.T.O. e, in ogni caso, non può essere imposta né surrogata viste le implicazioni economiche che inevitabilmente ne discendono. Inoltre, va rilevato che il comma 5 dell'art. 113 del T.U. 267/2000 prevede differenti forme di gestione, per cui quella prescelta non è l'unica alternativa possibile.

Comunque, anche in assenza dell'adesione di tutti gli enti locali alla società pubblica, in altre realtà territoriali gli altri enti locali si sono assunti temporaneamente l'onere della costituzione, riservando il diritto di subentro agli enti che hanno avanzato richiesta successivamente alla costituzione di detta società.

Per i motivi sopra esposti non appare opportuno intervenire d'autorità nei confronti dei Consigli Comunali che non hanno confermato la scelta dell'Assemblea dei Sindaci dell'A.T.O. 3 di Messina di costituire una società interamente pubblica per la gestione del S.I.I.



IL COMMISSARIO DELEGATO
Presidente della Regione
(Or. le Dott. Salvatore Cuffaro)

Salvatore Cuffaro

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Or. le Dott. Cuffaro)

Salvatore Cuffaro

IL PREPOSTO ALLA STRUTTURA
Ing. Marcello Loria

Marcello Loria